



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

#### Deliberazione n. 2638 di data 25 marzo 2019

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

- **Impianto funiviario C071m "Pian Pecei – Prà Martin", nell'area sciistica del Ciampedie, in Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan;**
- **modifica tecnica non sostanziale.**

Sono presenti:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| - Romano STANCHINA  | - Presidente f.f.   |
| - Silvio DALMASO    | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci          |
| - Serena MARRANINI  | - componente supplente Servizio foreste e fauna                         |
| - Matteo MERZLIAK   | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - Claudio PALLAORO  | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI    | - componente supplente Servizio prevenzione rischi                      |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio geologico                               |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci, Alessia Ruggeri del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 12 marzo 2019, con la quale la società Catinaccio Impianti a Fune S.p.A., con sede in San Giovanni di Fassa - Sèn Jan – Fr. Vigo, Strada de Col de Mè, 10, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C071m "Pian Pecei – Prà Martin", nella skiarea del Ciampedie in Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati l'intervento proposto, a firma del dott. ing. Mauro Naletto datati marzo 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica in questione consiste nello svolgimento del servizio nel periodo estivo con trasporto di viaggiatori ordinari in entrambe i sensi di marcia. Per tale servizio è previsto l'allestimento di apposite pedane in legno sui lati sia in salita che in discesa presso entrambe le stazioni di valle e di monte.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che gli interventi in argomento sono da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabili dalla Commissione di coordinamento.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Catinaccio Impianti a Fune S.p.A., con sede in San Giovanni di Fassa, Sèn Jan - Fr. Vigo, Strada de Col de Mè, 10, alla modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C071m "Pian Pecei – Prà Martin", nella skiarea del Ciampedie in Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di rinviare, a successivo atto, il rilascio dell'approvazione prevista all'art. 25, comma 5 della l.p. 7/87, dal parte del Servizio impianti a fune e piste da sci;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro due anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
5. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Romano Stanchina -